



STATUTO SOCIALE

Assemblea Straordinaria del 13 febbraio 2025

Direzione e coordinamento: ASTM S.p.A.

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.

S.A.T.A.P.

o o o o

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita una Società per azioni denominata "Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A." (S.A.T.A.P.).

La Società potrà altresì utilizzare come denominazione la sola sigla "S.A.T.A.P. S.p.A.".

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Torino.

Con deliberazioni dei competenti organi sociali potranno essere stabilite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei Soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2085 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato qualora la legge lo consenta.

ART. 4

La Società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio delle autostrade assentite in concessione, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.

Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.

La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, a titolo non limitativo, nei seguenti settori:

- a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;
- b) della logistica;
- c) della grande distribuzione;
- d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.

Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

Il capitale è di Euro 158.400.000,00 (centocinquantottomilioni quattrocentomila/00), suddiviso in n. 158.400.000 (centocinquantottomilioni quattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la Società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

ART. 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

Le azioni sono nominative. Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee. Le azioni potranno trasformarsi "al portatore" qualora consentito dalla legge.

La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili.

ART. 7

Le azioni sono liberamente trasferibili nell'ambito dei Soci e da parte dei Soci ad imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Qualora i Soci intendano trasferire, per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni e i diritti di sottoscrizione e di prelazione loro spettanti a seguito di operazioni di aumento di capitale, dovranno porre gli altri Soci nella condizione di poter esercitare il diritto di prelazione, precisandosi che:

- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;
- b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

I Soci che intendono trasferire le loro azioni e/o diritti a terzi, dovranno comunicare contestualmente a tutti gli altri Soci iscritti a Libro Soci della Società, a quella data, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione che dovrà informarne il Consiglio, entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, la volontà di cessione, indicando il soggetto cessionario, il prezzo e le connesse modalità di pagamento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà essere esercitato il diritto di prelazione, mediante comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire entro lo stesso termine, diretta al Socio cedente ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà informarne il Consiglio entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Nel caso in cui più Soci esercitino il diritto di prelazione, il diritto stesso deve intendersi esercitato in proporzione alle azioni detenute. Il diritto di prelazione, anche esercitato da più Soci, dovrà riguardare comunque la totalità delle azioni e/o diritti cedenti, non avendo conseguentemente effetto un diritto di prelazione riferito ad una parte delle azioni e/o diritti cedenti.

TITOLO III **ASSEMBLEA**

ART. 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare in prima convocazione e nelle convocazioni successive. L'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei quotidiani Libero, La Stampa, il Sole 24 Ore, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. In deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, che dovrà essere trasmesso ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. In mancanza delle formalità indicate nei commi precedenti, l'Assemblea si considera regolarmente costituita, quando vi sia rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

ART. 10

L'intervento all'Assemblea è regolato dalla legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Nell'ipotesi di emissione di azioni privilegiate, l'Assemblea potrà disporre che tali azioni abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del Codice Civile.

ART. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nei limiti e con le modalità dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può tenersi, anche esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:

- (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; e
- (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,

presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi di riunione tenuta esclusivamente con collegamento a distanza. Resta inteso che in caso di riunione non tenuta esclusivamente con collegamento a distanza il presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

ART. 12

Ogni azione dà diritto alla ripartizione degli utili ai sensi del successivo articolo ventiquattro.

ART. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze di legge. Le nomine alle cariche sociali hanno luogo a norma di legge.

ART. 14

Per la redazione del verbale delle deliberazioni assembleari, il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso di questa, nomina un segretario, anche estraneo e, se del caso, due scrutatori scelti tra gli azionisti.

Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile, il verbale è redatto da un Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza: qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non

più di 5 membri, almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 membri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Decadono e si sostituiscono a norma di legge. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e, su istanza degli Amministratori o, in mancanza, del Collegio Sindacale, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 16

Il Consiglio, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge, tra i suoi membri, un Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti ed un Segretario, che può anche essere scelto al di fuori del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per i poteri attribuiti dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea in via esclusiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento del capitale sociale nonché la fusione per incorporazione della Società nella sua controllante a condizione che quest'ultima ne possieda tutte le azioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico.

Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri od a Direttori o Procuratori, determinandone vincoli, attribuzioni e retribuzioni.

Ove si addivenga, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, alla nomina di un Comitato Esecutivo o di Amministratori Delegati, questi, oltre alle attribuzioni ed ai poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, hanno la specifica funzione di esaminare e deliberare, in conformità agli indirizzi generali, stabiliti dal Consiglio e sulla base degli studi e delle proposte degli organi tecnici, i programmi organizzativi, tecnici, commerciali, industriali e finanziari della Società.

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, potrà designare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere invitati a partecipare esperti tutte le volte che, in relazione a particolari problemi, il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove nominato, si riuniscono, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso a ciascun Amministratore e Sindaco con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo si reputano regolarmente costituiti se siano presenti all'adunanza tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche fuori della sede sociale. A discrezione del Presidente, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche senza indicazione, nel relativo avviso, di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di seguito indicate.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audioconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il soggetto verbalizzante dovrà trovarsi presso tale luogo fisico, mentre il Presidente potrà trovarsi in altro luogo.

ART. 18

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con le maggioranze di legge, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

ART. 19

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Comitato Esecutivo (se nominato), oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, spetta un compenso la cui misura è stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 21

Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi od in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di

revocazione e cassazione e nominare, allo scopo, Avvocati e Procuratori alle liti.

Per tutti gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti alla esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate da un Vice Presidente, ove nominato. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società competono inoltre all'Amministratore Delegato od agli Amministratori Delegati, ove nominati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI **COLLEGIO SINDACALE**

ART. 22

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Si applicano le leggi in vigore in materia di attribuzione allo Stato o ad Enti Pubblici della nomina di uno o più componenti del Collegio Sindacale.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute, anche esclusivamente, per audio conferenza o videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;
- (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

TITOLO VII **BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

ART. 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono destinati come segue:

- a) un importo pari al cinque per cento è conferito al fondo di riserva, sino al conseguimento di una somma che costituisca il quinto del capitale sociale;
- b) gli utili residui sono ripartiti tra le azioni, salvo che la Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, non deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

ART. 25

L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII

RECESSO E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 26

Al verificarsi di una delle cause inderogabili previste dalla legge o dal presente statuto i soci potranno esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ragione del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della società, della lettera raccomandata con cui il socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni alla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e fabbricati" iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;

- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

ART. 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO IX

NORME APPLICABILI

ART. 28

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Per qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società ed i Soci tra di loro, è stabilita la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino.

Visto: Torino 13 febbraio 2025

ALL'ORIGINALE FIRMATO:

GIOVANNI QUAGLIA

PIETRO BOERO NOTAIO